



Ministero dell'Economia e delle  
Finanze

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione

- **Codice della proposta:** COM(2025) 84 *final* del 27/02/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0040(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti relativi al programma *InvestEU*: regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153. Il programma *InvestEU* attualmente garantisce fino a 26,2 miliardi di euro tramite accordi sottoscritti tra la Commissione europea e i partner esecutivi, fra i quali Cassa depositi e prestiti. Il 75% delle risorse sono veicolate tramite il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI e FEI) e il restante 25% direttamente tramite gli altri partner esecutivi. Le modifiche proposte al regolamento *InvestEU* mirano a: i) aumentare l'entità e l'efficienza della garanzia dell'Unione europea; ii) aumentare l'attrattività del comparto degli Stati membri di *InvestEU*; e iii) semplificare gli oneri amministrativi derivanti, in particolare, dagli obblighi di rendicontazione. I principali riferimenti per la proposta sono la Bussola per la competitività dell'UE - COM(2025) 30 *final*, e la Valutazione intermedia del programma *InvestEU* (SWD(2024) 229 *final*).

Da un punto di vista finanziario la proposta prevede un aumento di 2,5 miliardi di euro della garanzia dell'UE nell'ambito del programma *InvestEU*, con una dotazione aggiuntiva di 1 miliardo di euro, che dovrebbe mobilitare investimenti aggiuntivi per circa 25 miliardi di euro. Le risorse per la dotazione provengono dai rimborsi di operazioni concluse relative a strumenti precedenti,

tra cui il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Tali dotazioni potrebbero mobilitare ulteriori 25 miliardi di euro.

La proposta contiene, inoltre, riferimenti ai seguenti fondi europei e ai rispettivi regolamenti: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento FSE+ per gli anni 2021-2027), il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP) istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) istituito dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui piani strategici della PAC).

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. *Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica***

La proposta rispetta il principio di attribuzione e la base giuridica è correttamente individuata. Per la proposta in esame è utilizzata la stessa base giuridica (articoli 173 – industria - e 175, terzo comma - coesione economica, sociale e territoriale), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) utilizzata per la versione in vigore.

Nel dettaglio, l'articolo 173 TFUE consente all'Unione di adottare misure per promuovere la competitività dell'industria europea. La proposta mira a rafforzare la competitività attraverso l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione, quindi l'articolo 173 consente tali misure. L'articolo 175, terzo comma, TFUE consente all'Unione di adottare misure specifiche per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale. La proposta include misure per mobilitare investimenti pubblici e privati in settori prioritari, contribuendo così alla coesione economica e sociale dell'Unione. Pertanto, l'articolo 175 consente queste misure.

Le modifiche degli altri regolamenti si basano allo stesso modo sulle basi giuridiche originarie pertinenti.

### **2. *Rispetto del principio di sussidiarietà***

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione europea si esplica negli ambiti di seguito indicati: i) Competenza non esclusiva: Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. Questo garantisce un effetto moltiplicatore e un impatto concreto molto più consistenti di quanto potrebbe essere ottenuto da programmi di investimento dei singoli Stati membri. ii) Politica industriale: La proposta sostiene la politica industriale dell'Unione in linea con la comunicazione sulla Bussola per la competitività. iii) Mercato unico: Il mercato unico dell'Unione eserciterà una maggiore attrattiva sugli investitori e garantirà una

migliore diversificazione dei rischi tra settori e aree geografiche.
<b>3. <i>Rispetto del principio di proporzionalità</i></b>
La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto le misure previste sono idonee a conseguire il fine desiderato, necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati e non impongono un onere eccessivo rispetto agli obiettivi stessi. In particolare: i) Idoneità: le misure proposte, come l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione, sono adeguate a promuovere la competitività e la crescita economica dell'Unione; ii) Necessità: queste misure sono necessarie per affrontare le carenze di investimento e per mobilitare risorse finanziarie in settori prioritari, contribuendo così agli obiettivi strategici dell'Unione; iii) Proporzionalità: le misure non impongono un onere eccessivo agli Stati membri o ai destinatari finali, ma piuttosto semplificano gli obblighi di rendicontazione e riducono gli oneri amministrativi, favorendo un ambiente più favorevole agli investimenti.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

<b>1. <i>Valutazione del progetto e urgenza</i></b>
<p>La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto le misure proposte sono in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione europea di promuovere la competitività, la crescita economica e la coesione sociale. La proposta mira a mobilitare investimenti significativi in settori prioritari, riducendo al contempo gli oneri amministrativi per le imprese e migliorando l'efficienza delle risorse finanziarie disponibili.</p> <p>Il progetto è di particolare urgenza in quanto risponde alla necessità di rafforzare la capacità finanziaria dell'Unione per sostenere investimenti strategici in un contesto di crescenti sfide economiche e geopolitiche. Inoltre, la proposta consente di incrementare le risorse disponibili in attesa dell'approvazione del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034. L'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione sono cruciali per garantire che l'Unione possa affrontare tempestivamente le carenze di investimento e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva.</p>
<b>2. <i>Conformità del progetto all'interesse nazionale</i></b>
<p>Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale dell'Italia, in quanto promuovono la competitività e stimolano gli investimenti. La proposta di regolamento mira a rafforzare la competitività dell'industria europea e a mobilitare investimenti strategici attraverso una maggiore efficienza della garanzia dell'Unione e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione. Inoltre, include misure per mobilitare investimenti pubblici e privati in settori prioritari, contribuendo alla crescita economica e alla coesione sociale, aspetti rilevanti per l'Italia. Infatti, l'Italia ha una esperienza di successo nell'attuazione di progetti finanziati attraverso le garanzie <i>InvestEU</i> e un suo rafforzamento è, dunque, conforme all'interesse nazionale, poiché promuovono la competitività, stimolano gli investimenti, sostengono la crescita economica e rispondono alle sfide geopolitiche ed economiche.</p>

Queste disposizioni sono in linea con leggi e strategie dell'Italia, come il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che mira a stimolare la crescita economica attraverso investimenti in infrastrutture, innovazione e sostenibilità, e i documenti di programmazione economica e finanziaria nazionale.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

È prevista l'adozione con procedura legislativa ordinaria in seno al Parlamento europeo. Il primo passaggio atteso è al Parlamento, calendarizzato in Commissione congiunta al 23 giugno 2025. La Commissione responsabile è composta dalla Commissione per i bilanci (BUDG) e dalla Commissione Affari Economici e Monetari (ECON).

La delegazione italiana, durante i lavori del Gruppo Antici su semplificazione, costituito *ad hoc* in preparazione del COREPER II, ha sostenuto fortemente l'incremento di risorse a favore dello strumento e le istanze di semplificazione.

L'Italia, come opportuno miglioramento, ha sostenuto ulteriori emendamenti al testo quali, tra l'altro, la proposta di indicare in modo esplicito, nel regolamento *InvestEU*, la possibilità di ricorso a un sistema di garanzie *multi-tranches* all'interno del Comparto Stati membri. Questo tipo di garanzia permette di suddividere il rischio in diverse tranches, ciascuna con un livello di rischio e rendimento differente. Le garanzie *multi-tranches* possono attrarre una gamma più ampia di investitori e migliorare la capacità di mobilitare capitali privati per investimenti strategici. Tuttavia, nonostante molti contatti e sforzi da parte della delegazione italiana, la contrarietà dei paesi «frugali» a qualsiasi mutualizzazione delle garanzie europee, ha reso necessario il rinvio ad altre sedi negoziali (discussione del bilancio comunitario nel prossimo semestre) di ulteriori proposte e un mantenimento dello *status quo*.

## **Altro**

### **C. Valutazione d'impatto**

La sezione contiene un'analisi degli impatti attesi **a livello nazionale**, a partire dalle informazioni e dai dati della valutazione d'impatto condotta dalla Commissione UE (se presente), valorizzandone gli aspetti più rilevanti per gli interessi nazionali e/o per la posizione negoziale italiana, soprattutto in termini di costi non adeguatamente considerati nell'analisi di impatto europea.

La proposta adottata dalla Commissione costituisce la cosiddetta «opzione zero» di non intervento a livello nazionale, ossia la situazione che si va prefigurando in caso di non intervento dei Governi in sede di Consiglio UE. Gli impatti attesi a livello nazionale andranno valutati a partire dalla proposta della Commissione, a cui eventualmente contrapporre proposte emendative nazionali (descritte alla lett. C, n. 3).

## **1. Contesto e problemi da risolvere: dimensione nazionale**

L'intervento proposto dalla Commissione europea nasce dall'esigenza di rispondere in modo strutturato al crescente fabbisogno di investimenti strategici nell'Unione. In questo contesto, il programma *InvestEU* si conferma come il principale strumento europeo di condivisione del rischio, capace di catalizzare investimenti pubblici e privati in settori chiave per la doppia transizione verde e digitale, la competitività industriale e la coesione sociale e territoriale. Il rapporto di valutazione intermedia della Commissione europea sul programma *InvestEU*, pubblicato nel 2025, evidenzia risultati significativi raggiunti nella prima fase di attuazione: al primo semestre 2024, *InvestEU* aveva già mobilitato oltre 280 miliardi di euro di investimenti, a fronte di una garanzia dell'Unione pari a 26,2 miliardi, generando un effetto leva superiore a 10 volte il capitale impegnato. Il programma ha contribuito in modo concreto a colmare fallimenti di mercato e a ridurre i gap di investimento in settori strategici, in particolare sostenendo le PMI, le infrastrutture sostenibili, la ricerca e l'innovazione, nonché le politiche sociali.

Le azioni previste includono l'incremento della garanzia dell'Unione, la possibilità di combinare tale garanzia con rientri da strumenti finanziari, e maggiore efficacia del comparto degli Stati membri, che consenta un uso più flessibile ed efficiente dei fondi, anche in valute diverse dall'euro. Parallelamente, si intende alleggerire l'onere amministrativo eliminando l'obbligo di relazioni sugli ostacoli agli investimenti, riducendo la frequenza e il contenuto delle relazioni per operazioni di piccola entità e aggiornando la definizione di PMI.

Nel contesto italiano, la proposta porterà a una maggiore attrattività del programma per gli operatori nazionali, un rafforzamento della competitività industriale e un significativo risparmio in termini di costi di *compliance*. L'Italia presenta un tessuto economico composto in larga parte da PMI e microimprese, che spesso faticano ad accedere ai finanziamenti per innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica, a causa sia del rischio percepito sia degli elevati oneri amministrativi legati agli strumenti europei. Nonostante *InvestEU* abbia già avuto un impatto positivo in Italia – anche grazie alla cooperazione con la BEI e il FEI – persistono margini di miglioramento nell'utilizzo del comparto degli Stati membri e nella mobilitazione di fondi nazionali in sinergia con le risorse UE.

I dati disponibili confermano la rilevanza del programma. Al momento della valutazione intermedia alla metà del 2024, Italia e Spagna avevano ottenuto i volumi più elevati di operazioni garantite (oltre 2,5 miliardi di euro *pro capite*). Inoltre, la capacità di mobilitazione degli investimenti del Programma è cruciale per un paese come l'Italia, che deve coniugare esigenze di equilibrio di bilancio con la necessità di promuovere investimenti nei settori strategici. Un ulteriore elemento di rilievo è la coerenza dell'iniziativa con il Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR).

## **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

La proposta non ha alcun effetto diretto sull'ordinamento nazionale. Il Decreto Ministeriale del 19

settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, il Decreto-Legge n. 84 del 25 giugno 2024 e la Circolare n. 17/2024 del Fondo di Garanzia per le PMI rimandano al regolamento (UE) 2021/523, che istituisce InvestEU.	
<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>	
	La proposta non ha alcun effetto diretto sulle competenze regionali e delle autonomie locali.
<b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>	
	La proposta non ha alcun effetto diretto sull'organizzazione della pubblica amministrazione.
<b>5. Impatto finanziario</b>	
	La proposta non ha un impatto finanziario diretto. La creazione del Comparto degli Stati membri rimane volontaria, come anche la contribuzione con risorse nazionali.
<b>6. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>	
	La proposta non ha alcun effetto diretto sulle attività dei cittadini e delle imprese.



Ministero dell'Economia e delle  
Finanze

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione

- **Codice della proposta:** COM(2025) 84 *final* del 27/02/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0040(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
	<b>Non si ravvedono collegamenti con norme nazionali vigenti.</b>	